

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni"

Per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture nell'ambito del Progetto di Ricerca "AgriDigit - MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole" Estensione del progetto AgriDigit - AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001),

TRA

l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito **l'Agenzia** o **AMAP**)- Settore Fitosanitario E Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni - FAIQ, Partita IVA 01491360424, avente sede in via T. Edison n. 2 - 60027 Osimo (AN), rappresentato dal Dott. Marco Rotoni che agisce in qualità di Presidente dell'AMAP, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 174 del 30.12.2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito indicato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via della Navicella n. 2/4 - 00184 Roma (RM), rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott.ssa Maria Chiara Zaganeli, nominata con Decreto Presidenziale n. 94867 del 30/10/2024, e delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra il CREA ed altre Amministrazioni pubbliche con Delibera n. 4/2024, assunta nella seduta del Consiglio di amministrazione del 2 maggio 2024, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, PEC: crea@pec.crea.gov.it; aa@pec.crea.gov.it

Di seguito AMAP e CREA saranno anche indicati singolarmente come **"Parte"** e collettivamente come **"Parti"** del presente accordo, di seguito **"Accordo"**.

Premesso che

- AMAP, fra le diverse funzioni, svolge nella regione Marche anche l'attività di monitoraggio fitosanitario ai fini dell'applicazione delle strategie di difesa integrata, come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii in base alle quali dal 2014 è obbligatoria l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate;

- Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dall'attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF (ex Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in col-

laborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in

quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 della medesima

legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione

con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza

pubblica di scelta del contraente;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, quali osservatori

fitosanitari regionali, o altri organismi regionali, agenzie/fondazioni, cui la legge

ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti fra cui

il monitoraggio fitosanitario e altre attività volte a supportare l'applicazione del-

la difesa integrata delle colture, come fornire servizi di supporto alle decisioni

per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto le-

gislativo n.150/2012 ss. mm. ii. che attua la Direttiva 2009/128/CE e ss. mm. ii. ed

il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

(PAN) che, dal 1° gennaio 2014, prevede l'applicazione obbligatoria di tecniche di

prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate, attribuendo compe-

tenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permet-

te di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del pre-

sente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in

numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta es-

sere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e co-

noscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili, a ciascuna

delle Parti, per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli inte-

	ressi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti;	
	- per la realizzazione della attività del Task 3.1 "Calibrazione dei modelli previsionali con dataset pregressi", del progetto MISFITS il CREA, sulla base delle collaborazioni con i servizi fitosanitari delle regioni negli anni precedenti entro AgriDigit, è stato previsto di proseguire l'attività di raccolta e digitalizzazione dei dati cartacei o digitali dagli archivi dei servizi fitosanitari (o agenzie di servizio regionali e di altre entità giuridiche ammesse che collaborano con i servizi fitosanitari), in formati predefiniti. Tale attività riguarderà principalmente vite e pomodoro (anni 2018-2023), a seconda della disponibilità dei dati, oppure quella dei dati di comparsa di malattia delle stagioni 2024 e 2025", secondo il programma indicato nell'allegato tecnico (All. 1) che è parte integrante del presente Accordo di collaborazione. Queste attività hanno il fine comune di sviluppare nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione della produzione integrata	
	Dato atto che:	
	- l'Accordo è conforme a quanto previsto dall'ANAC con parere della Funzione Consulativa del 17/01/2024 n. 66, che rinvia le prescrizioni già previste in passato dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e in linea generale dall'art. 15 della L. 241/90, nonché alle prescrizioni previste dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs 36/2023 che dispone l'esclusione dal campo applicativo del nuovo codice degli appalti qualora vengano rispettate le condizioni in esso disposte;	
	- le Parti sono entrambe qualificabili anche come stazioni appaltanti, e danno atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività interessate dal presente Accordo e collaborano mettendo sinergicamente in comune conoscenze e risorse, anche per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possibile,	

bile conseguire altrimenti.

Il CREA ritiene di poter procedere con AMAP alla stipula del presente Accordo ai sen-

si dell'art. 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, per disciplinare le modalità di svol-

gimento delle attività, le tempistiche, il rimborso delle spese e ogni altro adempi-

mento connesso alla realizzazione del Progetto "AgriDigit - MISFITS".

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto

1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente Accordo viene sotto-

scritto con firma digitale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate e l'allegato costituiscono parte integrante di questo ac-

cordo e si considerano integralmente trascritte nello stesso.

Art. 2 - Finalità dell'Accordo

Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare

gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi

di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata co-

me previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva

2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1° gennaio 2014, prevede l'applicazione ob-

bligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante col-

tivate.

Le modalità attuative del Progetto sono descritte nell'Allegato 1, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della recipro-

cità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 3 - Responsabili dell'Accordo

Il Responsabile dell'attività per AMAP sarà la dott.ssa Angela Sanchioni; i Responsabili dell'attività per il CREA saranno la dott.ssa Luisa Maria Manici ed il dott. Simone Ugo Maria Bregaglio del CREA Agricoltura e Ambiente (anche CREA-AA).

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, CREA e AMAP si impegnano vicendevolmente a Raccogliere, organizzare e digitalizzare dati di monitoraggio fitosanitario in archivio (2018-2023), e scambiare elaborati (inclusi modelli di previsione) di rilevati di malattie di vite e pomodoro disponibili in archivio, o quelli raccolti nelle annate 2024 e 2025, svolgendo diligentemente tutte le attività previste, articolate e dettagliate nell'Allegato 1 - Capitolato tecnico, ivi allegato.

Art. 5 - Modalità di rimborso spese e rendicontazione

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto all'AMAP a titolo di mero rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad euro 4.933,21 (quattromilanovecentotrentatre/21). Tale rimborso verrà erogato, una volta concluso il presente Accordo di collaborazione, con bonifico intestato a AMAP "Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" n. CC 1000/00300012 presso la Banca Intesa San Paolo - sede in Corso Stamira, 2 - 60122 Ancona (AN) - IBAN IT86 N030 6902 6091 0000 0300 012, indicando nella causale 'Convenzione MISFITS rif AMAP

Settore FALQ Sanchioni – CUP C33C23000330001”.

L'importo rimborsabile è soggetto a rendicontazione, e sarà utilizzato integralmente

per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività

oggetto del presente Accordo, pertanto, non rappresenta il corrispettivo di una ope-

razione di scambio beni-servizi.

Gli importi rendicontati saranno computati in termini di: disponibilità delle proprie

strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività sottese

al presente Accordo.

Art. 6 – Codice unico di progetto (“CUP”) e tracciabilità dei pagamenti e flussi fi-

nanziari

Per le spese relative all’attuazione delle attività del presente Accordo si osserva

quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano

straordinario contro le mafie”, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In osservanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, re-

cante “Piano straordinario contro le mafie”, al Progetto AgriDigit – MISFITS sopraci-

tato è inoltre assegnato il seguente CUP: C33C23000330001.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è

inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della norma e ove

obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 il CUP.

Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A. co-

me previsto ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri

collaboratori, su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 8 - Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti, che potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata massima di 8 (otto) mesi, e comunque, non oltre i termini

temporali del progetto che, salvo proroghe, si concluderà a dicembre 2025. Qualsiasi

modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vi-

gore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare

almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale dell'Accordo, convenendo alla

stipula di un nuovo accordo scritto.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque

raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo

correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché

per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stes-

so.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano, per parte

propria e per il personale di cui ciascuna è responsabile, a conformarsi pienamente

alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" Reg. (UE)

n. 679/2016 nonché all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n.

196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sotto-

scrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al tratta-

mento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei

rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei

quali sia eventualmente tenuta a rispondere limitatamente alle specifiche attività di competenza di ciascuna. Ciascuna Parte garantisce, altresì, per sé e per il personale di cui è responsabile ed assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo, che gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione, o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi tramite PEC ai seguenti indirizzi:

per AMAP: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

per CREA: crea@pec.crea.gov.it; aa@pec.crea.gov.it

Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In

tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA si impegna a corrispondere ad AMAP - Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni (FALQ) - Servizio Agrometeo l'importo delle spese sostenute, impegnate e documentalmente provate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale con bonario componimento, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010. Inoltre, le Parti scelgono e convengono sin d'ora che, per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto (euro 16,00 ogni 4 pagine), verranno assolte dal CREA in maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata

dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della

legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente ar-

chiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi de-

gli artt. 1326 e 1335 codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consiglio per la ricerca in agri-

coltura e l'analisi dell'economia agra-

ria - CREA

Per l'Agenzia per l'innovazione nel set-

tore agroalimentare e della pesca "Mar-

che Agricoltura Pesca" - AMAP

Il Direttore Generale

Il Direttore

Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

Avv. Marco Rotoni

Allegati: 1 - Capitolato Tecnico

Allegato 1 - Capitolato Tecnico.

NOTA TECNICA Accordo di collaborazione ex art. 15 FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI DATA-

SET DI PROVE SPERIMENTALI SU PATOLOGIE DI COLTURE AGRARIE E CONDIVISIONE DI ARCHIVI

DI BOLLETTINI DI DIFESA INTEGRATA.

Premesso che il CREA-AA all'interno del task 3.3. del progetto AgriDigit dal titolo

"Sviluppo di un prototipo di servizio per il supporto decisionale e per il monitorag-

gio del livello di rischio di avversità biotiche" ha intrapreso una collaborazione su

aspetti di modellistica fitosanitaria e monitoraggio delle malattie delle colture con

i Servizi fitosanitari, le Agenzie di sviluppo rurale Regionali o altre figure coin-

volte dalle regioni nel servizio di supporto alla ricerca oggetto del presente. In

base alla disponibilità dei dati, ad ogni contraente viene chiesto di fornire quanto

segue:

1. **Dati relativi alla difesa integrata e biologica (almeno per le colture la vite ed il pomodoro) erogati a supporto degli agricoltori relativi agli anni 2018-2023 in forma digitalizzata come da indicazioni CREA.**
2. **per chi non abbia i dati sopra indicati disponibili, si chiede di fornire in forma digitalizzata i dati di rischio di malattia raccolti nelle stagioni produttive 2024 e 2025 ai fini del supporto alla difesa integrata e biologica in regione.**